

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 679, 815, 1463, 1485 e 1524-A)

## RELAZIONE DELLA II<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITA')

(RELATORE DI GRAZIA)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Disciplina dell'attività professionale degli odontotecnici (n. 679)  
d'iniziativa dei senatori **ANGELINI** Cesare, **VALSECCHI** Pasquale e **TORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Nuova disciplina delle professioni e delle arti ausiliarie  
della professione medica nel campo dell'odontoiatria (n. 815)  
d'iniziativa dei senatori **MACCARRONE**, **CASSESE**, **MINELLA MOLINARI** Angiola,  
**SCOTTI**, **SIMONUCCI**, **TOMASUCCI**, **ZANARDI**, **ADAMOLI**, **BOCCASSI**, **CAPONI**,  
**VIDALI** e **BRAMBILLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1964

Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico (n. 1463)  
d'iniziativa dei senatori **INDELLI**, **PIGNATELLI** e **DE MICHELE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1965

Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico (n. 1485)

presentato dal **Ministro della Sanità**  
di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
col **Ministro delle Finanze**  
col **Ministro del Tesoro**  
col **Ministro della Pubblica Istruzione**  
e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1965

Disciplina dell'attività dell'odontotecnico (n. 1524)  
d'iniziativa dei senatori **BONALDI**, **D'ERRICO**, **ROTTA**, **CHIARIELLO** e **ROVERE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema di una adeguata e razionale regolamentazione dell'attività tecnico-professionale degli odontotecnici, affrontato fin dalla prima legislatura e rimasto fino ad oggi insoluto, ci si ripresenta con carattere di indilazionabile necessità. Si tratta infatti di aggiornare una legislazione superata e contraddittoria, che ha prodotto gravi inconvenienti nel campo dell'assistenza odontoprotesica e, via via, ha inasprito i rapporti fra odontotecnici e odontoiatri per quanto riguarda l'ambito esatto delle rispettive mansioni. I disegni di legge numeri 679, 815, 1463 e 1524 d'iniziativa parlamentare, e quello d'iniziativa governativa, n. 1485, intendono appunto disciplinare l'esercizio dell'odontotecnica, combattere l'abusivismo e dare agli odontotecnici il riconoscimento giuridico loro spettante in qualità di esercenti un'arte sanitaria ausiliaria, fissando al tempo stesso la natura e i limiti delle loro attribuzioni.

Questi obiettivi principali comuni a tutti e cinque i provvedimenti su cui ho l'onore di riferire, vengono tuttavia perseguiti in modo diverso ed accompagnati da secondarie e talora contrastanti richieste nei singoli disegni di legge, per cui la nostra Commissione ha creduto opportuno di esaminarli congiuntamente, in modo da ottenere, attraverso una valutazione comparativa, un testo quanto più possibile completo ed armonico che tenga conto, fin dove è possibile, dei punti di vista dei vari presentatori.

Mi si consenta, pertanto, per maggiore chiarezza, di analizzare rapidamente i vari progetti e di trarne le mie deduzioni che gli onorevoli colleghi saranno liberi di accogliere in tutto o in parte o anche di respingere.

Il primo disegno di legge, in ordine cronologico, è il n. 679, presentato dal senatore Cesare Angelini ed altri.

Esso si propone, in primo luogo, il riconoscimento ufficiale dell'arte sanitaria ausiliaria dell'odontotecnico e l'istituzione dei relativi Albi professionali, Collegi e Federazioni.

Si rileva, infatti, che esisterebbe una evidente incongruenza tra la legge del 23 giu-

gno 1927, n. 1264, (che definisce l'attività dell'odontotecnico come arte ausiliaria) ed il suo regolamento, emanato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, (che non la riconosce come tale). Da ciò, la necessità del riconoscimento giuridico dell'arte stessa.

A sostegno di questa loro richiesta, i presentatori del suddetto disegno di legge, nella relazione che lo accompagna, avanzano naturalmente diversi argomenti sui quali non ritengo di dovermi soffermare, se non per dichiararmi favorevole colla proposta di istituire gli Albi professionali ed i Collegi, anche per proteggere dagli abusivi gli odontotecnici che provengono da una scuola seria e rigorosa.

Il secondo obiettivo riguarda l'estensione dei limiti di esercizio professionale degli odontotecnici, oggi limitato esclusivamente alla parte tecnico-costruttiva degli apparecchi di protesi, senza che sia concesso agli odontotecnici stessi di esplicare alcuna manovra, sia cruenta che incruenta, nella bocca del paziente, neanche in presenza del medico responsabile.

I presentatori ritengono che gli odontotecnici non debbano restare del tutto estranei all'assistenza sanitaria ed all'attività odontoiatrica, e che sarebbe giusto che essi fossero riconosciuti, ciò che sono in effetti, come collaboratori diretti del medico. Mi permetto di osservare, ed è bene che sia chiaro fin d'ora, che l'odontoiatra, senza l'ausilio dell'odontotecnico, non potrebbe esplicare la sua attività terapeutica, a meno che egli non assuma la doppia veste di odontotecnico e di odontoiatra. L'importanza di tale collaborazione è stata invece sino ad oggi misconosciuta, tanto è vero che gli odontotecnici sono considerati dei veri e propri artigiani, semplici costruttori di protesi dentarie dietro indicazione dell'odontoiatra. Ciò comporta nei loro confronti una indiscussa inferiorità morale e di trattamento, e, d'altra parte (ed è quel che più conta), questi elementi, tanto necessari all'odontoiatria, restano privi di quelle cognizioni clinico-funzionali che si acquisiscono progressivamente attraverso il diretto contatto col paziente.

Nessuno credo possa mettere in dubbio l'opportunità, ai fini dell'apprendimento, che l'odontotecnico osservi direttamente sul paziente il funzionamento dell'apparecchio da lui costruito al fine di correggerne eventuali difetti e, se del caso, adattare i suoi metodi costruttivi ai criteri di una tecnica più evoluta.

All'obiezione che l'odontoiatra stesso può controllare ed indicare al tecnico le correzioni da apportare alle protesi, si può rispondere che chi ha costruito un apparecchio è in grado meglio di qualunque altro di individuarne ed eliminarne le eventuali imperfezioni.

I presentatori chiedono pertanto che l'articolo del regolamento in vigore, il quale recita: « è in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico e dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra cruenta ed incruenta nella bocca del paziente sano o ammalato », sia sostituito con l'articolo 2 del disegno di legge in questione in cui si dispone che: « gli odontotecnici, in possesso dei diplomi o degli attestati di abilitazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, sono autorizzati, sotto il controllo del medico chirurgo, a compiere sul paziente tutti gli atti di carattere tecnico indispensabili all'esecuzione della protesi dentaria e inerenti alla loro qualifica di ausiliari sanitari ».

I colleghi senatori Angelini, Valsecchi ed altri, portano valide giustificazioni, soprattutto morali, a sostegno della predetta richiesta, ma ne trascurano l'aspetto più importante, cioè l'igienicità delle manualità che potrebbero essere richieste per preparare il cavo orale ad una protesi dentaria.

La condizione che ogni pratica endoorale deve essere eseguita dall'odontotecnico in presenza del medico tranquillizza il legislatore, preoccupato di difendere la salute pubblica, ma favorisce eventuali abusivi i quali, con la compiacenza di qualche medico poco scrupoloso garante del loro operato, potrebbero, eludendo i controlli e la vigilanza sanitaria, esercitare l'odontoiatria nei loro ambulatori, camuffati da laboratori tecnici. Si instaurerebbe così una vera e propria

concorrenza professionale, con grave rischio per l'integrità fisica di coloro che, attratti dalla tabella di un medico, vengono poi curati da un odontotecnico. Quest'ultimo troverebbe come pretesto, in caso di controllo, il fatto che la legge gli consente di praticare manualità endoorali per la costruzione e l'applicazione di un apparecchio protesico.

Noi, d'altra parte, sappiamo che la preparazione del cavo orale ai fini della protesi molto spesso richiede la estirpazione di radici, di denti ammalati e non più conservabili, ed altre operazioni che l'odontotecnico sarà facilmente indotto a compiere, ancorchè esse siano di stretta spettanza dell'odontoiatra, con grave pericolo per la salute del paziente. Quest'ultimo, ad esempio, fra l'altro, potrebbe essere biologicamente ammalato, anche se apparentemente sano.

Accettando situazioni di questo genere, non v'è dubbio che noi riporteremmo l'odontoiatria all'epoca remota dell'empirismo e del ciarlatanismo.

Non posso quindi, ripeto, accettare l'articolo 2 del disegno di legge n. 679, così come formulato, condividendo appieno le preoccupazioni degli odontoiatri, anche se al tempo stesso non sottovaluto l'apporto importantissimo e necessario degli odontotecnici.

Il disegno di legge n. 815 d'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri, prevede, oltre al riconoscimento dell'odontotecnica quale arte sanitaria ausiliaria e all'istituzione di scuole tecnico-professionali per odontotecnici, l'estensione dei compiti professionali di questi ultimi.

Ciò che maggiormente colpisce in questo provvedimento è un'innovazione, a mio giudizio, almeno in questa sede, ingiustificata nel campo dell'assistenza odontoiatrica, la creazione cioè di un nuovo tecnico, l'odontoprotesiista, professionista a carattere del tutto autonomo, con gabinetto proprio, strumentario clinico proprio « autorizzato (cito testualmente) a progettare, eseguire ed applicare, nel proprio studio professionale e senza il concorso del medico, la protesi dentaria ». Questo nuovo ausiliario, che si differenzerebbe dall'odontotecnico per un corredo di studi superiore di due anni, occupa-

rebbe un posto intermedio tra l'odontotecnico e l'odontoiatra, venendo in pratica ad assumere la figura di un vero e proprio dentista in scala minore.

Di questa realtà, del resto, i presentatori del disegno di legge n. 815 non hanno fatto alcun mistero; essi anzi giustificano la creazione di questo sanitario con una necessità di ordine sociale, facendo presente che il numero degli odontoiatri è inferiore al fabbisogno. I medici dentisti sono infatti cinquemila in tutta Italia, nella percentuale quindi di circa un odontoiatra per ogni diecimila abitanti, mentre, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, il rapporto dovrebbe essere di uno ogni mille abitanti.

Circa l'istituzione dell'odontoprotesista non posso che esprimermi negativamente, in quanto non è possibile stabilire *a priori* quali sono le pratiche endoorali di sua spettanza e quelle di spettanza dell'odontoiatra, anche limitatamente al campo protesico. È lecito quindi prevedere che l'odontoprotesista, nonostante le cautele adottate dai presentatori, finirebbe, non controllato, per surrogare clinicamente e tecnicamente l'odontoiatra, e ciò con grave disdoro per una branca della chirurgia che va di giorno in giorno realizzando enormi progressi.

Ma prescindendo da altre possibili considerazioni di merito, è ovvio che l'istituzione di questo nuovo ausiliario dovrà, se mai, formare oggetto di un provvedimento a parte.

Quanto all'istituzione delle scuole, i presentatori del predetto disegno di legge lamentano l'inadeguatezza e la carenza di quelle attuali, che hanno favorito la creazione di abusivi, istruiti più o meno bene tecnicamente in laboratori privati di odontotecnica.

Per quanto riguarda l'odontotecnico, esso, secondo il disegno di legge n. 815, verrebbe ad assumere la figura di un ausiliario dell'odontoiatra, preparato culturalmente e praticamente ad eseguire, nel proprio laboratorio, le protesi dentarie, progettate dal medico (riporto quasi integralmente le parole del testo), ma anche preparato in modo da potere essere utilizzato dall'odontoiatra, nel

proprio gabinetto, nell'assistenza diretta del paziente e quindi autorizzato ad eseguire, assieme al medico, tutti gli atti di carattere tecnico necessari per la progettazione e l'applicazione della protesi dentaria.

Su questo punto non posso che ripetere quanto osservato a proposito del disegno di legge n. 679, e cioè che, pur riconoscendo valide e moralmente giustificate le aspirazioni degli odontotecnici di allargare la sfera delle proprie esperienze, permane la preoccupazione che, concedendo loro le sopracitate facoltà (del resto, spesso già riconosciute di fatto) — già di per se stesse non bene individualizzabili e soprattutto non bene controllabili — si possa eccedere, nel senso di aprire agli odontotecnici una strada che li porterebbe al vero e proprio esercizio professionale dell'odontoiatria, con la conseguenza di creare degli abusivi legalizzati.

Non posso quindi, come relatore, che respingere l'impostazione generale del disegno di legge n. 815 sul quale, del resto, per la parte che riguarda l'istituzione di nuove scuole, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario.

Penso, tuttavia, che sia in ogni caso necessario provvedere da parte dello Stato all'ammodernamento delle attuali scuole per odontotecnici ed alla creazione di altre, specie nei centri più importanti, possibilmente in ogni capoluogo di provincia, onde garantire la preparazione tecnico-culturale di questi tanto necessari quanto preziosi ausiliari dell'odontoiatra, nell'interesse della sanità pubblica.

Consideriamo ora il terzo disegno di legge n. 1463 di iniziativa dei senatori Indelli, Pignatelli ed altri. Esso prevede, per quanto riguarda le scuole, corsi quadriennali con esame finale per il conseguimento del diploma professionale, istituisce Albi e precisa, all'articolo 9, le mansioni degli odontotecnici.

In merito a quest'ultimo punto, i presentatori si mostrano contrari a qualsiasi ampliamento della attività professionale degli odontotecnici, negando ad essi ogni contat-

to col paziente « anche alla presenza ed in concorso del medico ».

Ritengo che tale limitazione sia eccessivamente severa. Non vi è dubbio infatti che gli odontotecnici, specialmente quelli che usciranno dalle nuove scuole, posseggano una adeguata preparazione teorico-pratica, per cui del tutto giustificata appare la loro aspirazione di potere controllare direttamente sul paziente il funzionamento dell'apparecchio di protesi da loro costruito. Del resto, il presenziare e collaborare alle prove di congruenza e alla applicazione delle protesi, su richiesta e sotto controllo medico, rientra perfettamente nelle attribuzioni dell'ausiliario sanitario, al quale si tende a conferire, insieme con una maggiore qualificazione didattica, anche un'adeguata dignità professionale. Non vedo quindi quale concreto miglioramento degli attuali contrasti esistenti fra odontotecnici e odontoiatri potrebbe recare questa disposizione del provvedimento che altro non fa che ribadire il contenuto del criticato regolamento del 1928, in cui si considera appunto l'odontotecnico come semplice artigiano al quale è inibito qualsiasi contatto con il paziente.

Anche l'altro disegno di legge n. 1524 di iniziativa dei senatori Bonaldi, D'Errico ed altri, pervenuto alla Commissione mentre si era già iniziato l'esame degli altri quattro, è improntato ad un rigido mantenimento della disciplina legislativa in vigore. Ciò viene giustificato con le note argomentazioni; in primo luogo la insufficiente preparazione culturale degli odontotecnici, che consiglia una estensione, sia pure limitata, della loro attività in campo clinico.

Il provvedimento in questione prevede inoltre la istituzione di Albi professionali e dei relativi Collegi e ritiene di ottenere un miglioramento della capacità degli odontotecnici attraverso l'ammodernamento delle scuole, con corsi di quattro anni e di cinque per quelle serali.

Ora è chiaro che le scuole per odontotecnici, opportunamente potenziate, creeranno degli elementi più preparati e al passo coi continui progressi della odontoiatria e delle nuove tecniche protesiche, ma nes-

suna esperienza in campo pratico questi tecnici potranno acquistare, se resteranno confinati nel loro laboratorio ed esclusi da ogni contatto col paziente, sia pure in presenza dell'odontoiatra. Non si comprende allora perchè, se i presentatori intendono escludere l'odontotecnico da qualsiasi attività clinico-assistenziale ausiliaria, insistano poi tanto nell'esigere che l'insegnamento teorico nelle scuole sia impartito da laureati nelle specifiche discipline (fisiologia, anatomia, patologia del cavo orale ecc.). Ci si chiede infatti quale utilità gli allievi possano ricavare, dall'insegnamento stesso, se esso non verrà opportunamente integrato e vivificato dalla pratica compiuta sul malato.

Si potrebbe anzi concludere che le materie suddette rappresenterebbero un corredo teorico inutile, capace soltanto di appesantire e prolungare la preparazione prevalentemente tecnica che, in effetti, è l'unica che sembra veramente interessare.

L'articolo 9 che fissa le mansioni dell'odontotecnico, costituisce il perno del disegno di legge. Al pari del provvedimento precedentemente esaminato, anche questo è ispirato a criteri di notevole rigore ed intransigenza nei confronti dell'odontotecnico. L'unica concessione fatta dai presentatori è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo che recita: « Quando gli odontoiatri lo richiedano, l'odontotecnico può prestare loro la sua opera durante le prove da essi (odontoiatri) eseguite per l'articolazione e l'applicazione delle protesi dentarie ».

Questa dizione mi sembra incompleta e niente affatto perspicua. Non è facile infatti comprendere che cosa si intenda esattamente per « prestare la sua opera ».

Se vogliamo creare una legge veramente utile ed efficiente e che non susciti nuove diafane e nuovi malumori, dobbiamo guardarci dalle formule equivoche e di difficile interpretazione.

Degna di attenzione è infine nel disegno di legge l'innovazione introdotta dall'articolo 15, che prevede l'istituzione della tariffa minima nazionale per le prestazioni odontotecniche.

Resta infine da esaminare il disegno di legge n. 1485 d'iniziativa governativa, che menziono per ultimo, anche se tale non è in ordine di presentazione, dal momento che esso appare come il più ampio e, a mio avviso, il più idoneo a risolvere i vari problemi connessi colla delicata materia al nostro esame.

Non a caso, l'11<sup>a</sup> Commissione e l'apposita Sottocommissione — formata di colleghi appartenenti a tutti i Gruppi politici, a suo tempo nominata al fine di esaminare ed eventualmente trovare un punto d'incontro fra le divergenti opinioni — hanno stabilito di tenere a base della discussione il progetto del Governo, decisione che non escludeva peraltro la possibilità di apportare al progetto stesso alcuni emendamenti ispirati agli altri quattro disegni di iniziativa parlamentare.

In data 27 aprile 1966, la Sottocommissione che io, in qualità di relatore, ho avuto l'onore di presiedere, ha terminato i suoi lavori ed ha riferito alla Commissione di merito le conclusioni a cui essa era pervenuta presentando un testo concordato. Dei lavori della Sottocommissione e degli emendamenti da essa suggeriti non ritengo di dover rendere conto in questa sede, limitandomi a farne cenno soltanto in quei casi in cui gli emendamenti stessi sono stati accolti dalla Commissione.

Nel corso di numerose sedute, dopo un esame approfondito ed accompagnato da ampi e talvolta accesi dibattiti, condotti sempre ad alto livello tecnico, l'11<sup>a</sup> Commissione ha approvato il testo che viene ora presentato alla benevola attenzione di questa Assemblea. Credo opportuno illustrarlo brevemente sottolineando e motivando le più salienti modificazioni che sono state apportate al progetto governativo.

Nei primi sei articoli si sottopone a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico (il riconoscimento è importante e non deve sfuggire); si istituiscono scuole per odontotecnici con corsi quinquennali (di sei anni per quelli serali) per il conseguimento della abilitazione; si fissa la composizione della Commissione d'esame da sostenere al termine dei corsi stessi. Questi articoli sono

stati accolti nel testo del Governo, salvo qualche emendamento di modesta importanza.

L'articolo 7 ha subito, al primo comma, una modifica, per cui si precisa che le predette prove di esame sono « teoriche e pratiche nelle materie di insegnamento »; modificato nel senso proposto dalla Sottocommissione risulta pure il 2° comma, per cui, come presidente della Commissione esaminatrice, al medico provinciale è sostituito « un funzionario medico del Ministero della sanità di grado non inferiore al VII ».

L'articolo 8 è rimasto invariato, mentre all'articolo 9 il primo comma è stato emendato (accogliendo in parte un suggerimento della Sottocommissione) per quanto riguarda la persona a cui affidare la direzione della scuola per odontotecnici; soppresso è stato infine il secondo comma.

L'articolo 12 — col quale si affida al Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello della sanità il compito di emanare le disposizioni necessarie per la trasformazione delle scuole esistenti a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge — è stato inserito nel testo come emendamento aggiuntivo e riproduce l'articolo 13 del disegno di legge numero 815.

L'articolo 13 (12 del testo del Governo) che intende definire le mansioni dell'odontotecnico e precisarne i limiti nei confronti dell'odontoiatra e del paziente ha costituito il vero *punctum dolens* del provvedimento e quello su cui si sono manifestati i maggiori contrasti. A taluni membri della Commissione la formulazione del Governo è apparsa infatti troppo rigida e restrittiva; si è giudicato, tra l'altro, poco coerente pretendere dagli odontotecnici un'altissima preparazione scolastica per poi lasciarli ad un livello artigianale, privi di una adeguata dignità e responsabilità professionali; ad altri senatori invece la dizione dell'articolo in questione è sembrata imprudente, non idonea a tutelare l'integrità fisica del paziente e a stroncare il dilagante abusivismo. La Sottocommissione non aveva creduto in merito di dover proporre modifiche rimettendosi alla Commissione. Perso-

nalmente ritengo accettabile il testo del Governo, sia perchè in esso la partecipazione dell'odontotecnico alle prove di congruenza è circondata da sufficienti cautele, prima fra tutte la presenza fisica dell'odontoiatra e la sua esplicita richiesta di collaborazione; sia perchè ci è stato assicurato che l'articolo 13 (ex 12) è il risultato di lunghe e laboriose trattative fra le rappresentanze delle due categorie interessate, una circostanza che, se non deve influenzare le decisioni sovrane del Parlamento, non può neppure venire del tutto ignorata, dal momento che anche il legislatore non può prescindere da quella che di volta in volta è la realtà del Paese e delle forze in esso operanti.

La Commissione tuttavia, a maggioranza, ha creduto di dover modificare la dizione dell'articolo 12 del progetto governativo sostituendola con altra non molto dissimile, ma che offre nondimeno all'odontotecnico la possibilità di esercitare anche da solo, sia pure dietro richiesta del medico, la sua attività ausiliaria.

Rimetto all'Assemblea il giudizio definitivo circa l'opportunità di accogliere questa più larga concezione delle attribuzioni dell'odontotecnico e credo sia ovvio sottolineare che da una ponderata e razionale formulazione dell'articolo 13 (ex 12), dipende in gran parte l'utilità e l'efficacia del provvedimento al nostro esame e l'eliminazione degli inconvenienti che si lamentano oggi in campo odontoprotesico.

Si tratta in definitiva di trovare il giusto mezzo e di determinare ciò che vi è di veramente legittimo fra le opposte esigenze e richieste delle due categorie, mantenendo intatta la dignità accademica dell'odontoiatra, senza mortificare la dignità dell'odontotecnico e la sua aspirazione ad un perfezionamento pratico.

Gli articoli 13 e 14 del progetto governativo sono stati fusi in uno solo, con un emendamento soppressivo all'ultimo comma inteso a semplificare le pratiche inerenti al trasferimento dell'odontotecnico in altro comune.

Invariati sono restati gli articoli dal 15 al 18 riguardanti le tasse di concessione gover-

nativa a cui sono soggetti il diploma e l'iscrizione all'Albo, le sanzioni previste per coloro che esercitano abusivamente la professione, l'istituzione dei Collegi provinciali e della Federazione nazionale degli odontotecnici.

Nelle disposizioni transitorie e finali un piccolo emendamento è stato apportato all'articolo 19, e soppresso l'articolo 20, relativo all'equiparazione della cittadinanza italiana a quella di uno degli altri Paesi membri della Comunità economica europea, ritenendosi che tale questione debba venire risolta in altra e più opportuna sede.

Una modifica di un certo rilievo è stata apportata al primo comma dell'articolo 21 che prevede una sanatoria — con esonero dalla frequenza dei corsi previsti nel progetto governativo e l'ammissione entro due anni all'esame per il conseguimento del diploma di abilitazione — per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano abitualmente e direttamente esercitata l'arte sanitaria di odontotecnico da almeno 4 anni in cliniche o presso ospedali, o da almeno 6 anni in laboratori privati.

Tale più ampia sanatoria è stata giustificata dal fatto che gli odontotecnici che svolgono da anni la loro attività, spesso in città diverse da quella in cui ha sede la scuola, difficilmente potrebbero frequentare anche per un solo anno i corsi, mentre d'altro canto è opportuno che la loro posizione giuridica venga una volta per tutte regolata.

Nel sottoporre all'Assemblea il testo elaborato dalla Commissione, ricordo ancora una volta l'impegno che quest'ultima ha posto nella discussione dei cinque provvedimenti ed assicuro che le conclusioni a cui essa è pervenuta, anche se non ci hanno sempre trovato tutti pienamente concordi, rappresentano nondimeno il frutto di un meditato lavoro.

Dobbiamo essere grati comunque ai presentatori e al Governo di avere impostato un problema sanitario tanto importante ed urgente per il nostro Paese e che si trascina da troppo tempo insoluto. È in ogni caso motivo di soddisfazione constatare che su alcuni aspetti del problema stesso esiste una

notevole convergenza di opinioni: alludo in particolare al riconoscimento dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico, all'aggiornamento e potenziamento delle scuole attuali (che io personalmente vedrei volentieri sdoppiate in due corsi: uno propedeutico-culturale di tre anni da tenersi negli istituti professionali, ed uno clinico-tecnico-funzionale di due anni da svolgersi in cliniche universitarie o in ospedali), alla creazione di Albi professionali, alla necessità di una sanatoria per gli odontotecnici che da anni già esercitano la loro attività.

Sono certo altresì che sul punto più delicato e controverso, relativo ad una maggiore o minore estensione delle funzioni dell'odontotecnico, l'Assemblea non mancherà di trovare la più equa e soddisfacente soluzione al fine di far cessare le controversie attualmente esistenti fra due altrettanto benemerite categorie sanitarie, e ciò anche nell'interesse della salute pubblica, che deve pur sempre restare la nostra prima e principale preoccupazione, a prescindere da qualsiasi interesse politico o di categoria.

DI GRAZIA, *relatore*



**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

**Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria  
dell'odontotecnico (n. 1485)**

## Art. 1.

E soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

La vigilanza si estende:

- 1) alla formazione professionale;
- 2) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- 3) all'esercizio dell'arte predetta.

## Art. 2.

Chiunque intenda esercitare l'arte di odontotecnico deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte medesima.

## Art. 3.

L'istituzione delle scuole per odontotecnici è autorizzata con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione.

Nelle stesse forme vengono approvati i regolamenti delle scuole stesse.

## Art. 4.

Le scuole per l'insegnamento dell'arte di odontotecnico possono essere istituite presso cliniche universitarie o ospedali dipendenti da enti pubblici che siano in possesso dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Dette scuole possono altresì essere istituite presso enti pubblici, che esercitano la assistenza sanitaria e risultino in possesso dei mezzi di cui al comma precedente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria  
dell'odontotecnico**

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

Chiunque intenda esercitare l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte medesima.

## Art. 3.

*Identico.*

Nelle stesse forme vengono approvati i programmi di insegnamento e i regolamenti delle scuole stesse.

## Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole per l'esercizio dell'arte di odontotecnico, debbono rivolgere al Ministero della sanità domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Il corso di studio per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte di odontotecnico ha la durata di cinque anni.

Possono essere anche istituiti corsi di studio serali: in questo caso la durata del corso è di sei anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 7.

Al termine del corso, gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgerà in due sessioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministro della sanità nomina annualmente per ciascuna provincia una Commissione esaminatrice presieduta dal Medico provinciale e così composta:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un direttore di clinica universitaria o un primario ospedaliero di ruolo della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Gli enti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, debbono rivolgere al Ministero della sanità domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

Al termine del corso, gli allievi sostengono prove di esame teoriche e pratiche nelle materie di insegnamento. Tali prove si svolgeranno in due sessioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministro della sanità nomina annualmente, per ciascuna scuola o gruppo di scuole, una Commissione esaminatrice presieduta da un funzionario medico del Ministero della sanità, di grado non inferiore al settimo e composta da:

a) *identico*;

b) un direttore di clinica universitaria o un primario ospedaliero di ruolo della

(Segue: *Testo del Governo*)

specialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia;

c) un direttore di scuola per odontotecnici;

d) un docente di materia obbligatoria del corso di studi;

e) un odontotecnico designato dal Collegio provinciale di cui al successivo articolo 17.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Medico provinciale o sono poste a carico delle amministrazioni che hanno istituito le scuole, in proporzione al numero degli allievi presentatisi agli esami.

## Art. 8.

Il Ministro della sanità, con il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame.

Qualora il numero degli allievi di una provincia sia esiguo, il Ministro può incaricare la stessa Commissione di esaminare allievi di più province.

## Art. 9.

La direzione della scuola è affidata al direttore della clinica universitaria o al direttore sanitario dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

Nel caso di scuole istituite dagli enti di cui al secondo comma dell'articolo 4, la direzione è affidata al direttore sanitario dell'ente.

L'insegnamento deve essere impartito da laureati nelle specifiche discipline, da odon-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

specialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia, sede della scuola;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) un odontotecnico designato dal Collegio della provincia sede della scuola, di cui al successivo articolo 17.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 8.

*Identico.*

## Art. 9.

Qualora la scuola per odontotecnici venga istituita presso cliniche universitarie o nell'ambito di ospedali dipendenti da enti pubblici, la direzione della scuola è affidata al direttore della clinica universitaria o al primario di odontoiatria o, in mancanza, al direttore sanitario dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

**Soppresso.**

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

toiatra e, per la parte tecnico-manuale, da persone abilitate all'esercizio dell'arte di odontotecnico e da altro personale adeguatamente qualificato.

Art. 10.

Ai candidati che superano gli esami di cui all'articolo 7, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

Art. 11.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo 2 devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 12.

Gli odontotecnici sono autorizzati a costruire apparecchi di protesi dentaria, su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurgi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi dentaria da eseguire.

È inibita comunque agli odontotecnici qualsiasi manovra cruenta od incruenta nella bocca del paziente.

Su richiesta del medico gli odontotecnici possono prestargli la loro opera di ausiliari sanitari durante le prove di congruenza o la applicazione delle protesi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

Il Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità emanerà le disposizioni necessarie per la trasformazione delle scuole esistenti per il rilascio della licenza di odontotecnico, entro e non oltre l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Gli odontotecnici sono autorizzati a costruire apparecchi di protesi dentaria, su modelli tratti dalle impronte loro fornite, insieme alle indicazioni del tipo di protesi da eseguire, dai medici chirurgi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

*(Vedi ultimo comma).*

Su richiesta del medico gli odontotecnici possono prestargli la loro opera di ausiliari sanitari per le prove di congruenza e l'applicazione delle protesi.

È vietato comunque agli odontotecnici eseguire qualsiasi manovra cruenta nella

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico è subordinata all'iscrizione all'Albo del Collegio provinciale di cui al successivo articolo 17 ed alla registrazione del diploma nell'Ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

Le registrazioni dovranno essere effettuate con le modalità previste dal regolamento.

Eseguita la registrazione, l'Ufficio comunale dovrà restituire all'esercente il diploma di abilitazione dopo avervi annotato l'avvenuta registrazione e darne notizia al Medico provinciale, che dovrà tenere un registro aggiornato di tutti gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico dei Comuni della provincia.

Art. 14.

L'esercente l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico che si trasferisce in un altro Comune per esercitare la propria attività, deve far registrare nuovamente il diploma all'ufficio del Comune nel quale si è trasferito, presentando il titolo originale e un attestato del Sindaco del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel Comune.

Art. 15.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico è soggetto alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita dalla tabella A, n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, numero 121.

L'iscrizione all'Albo, nonchè il trasferimento dell'iscrizione stessa da un Albo provinciale ad un altro, sono soggetti al paga-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bocca del paziente, prendere autonomamente le impronte e compiere qualsiasi cura conservativa del dente.

Art. 14.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

L'esercente l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico che si trasferisce in un altro Comune per esercitare la propria attività, deve far registrare nuovamente il diploma all'ufficio del Comune nel quale si è trasferito, presentando il titolo originale.

Art. 15.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

mento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204 della predetta tabella allegato A.

Art. 16.

Chiunque esercita l'arte di odontotecnico in violazione della norma del primo comma dell'articolo 13, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000.

Il Medico provinciale, indipendentemente da procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte di odontotecnico, può disporre la chiusura del locale, nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

Art. 17.

In ogni provincia è costituito il Collegio degli esercenti l'arte di odontotecnico, che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge ovvero abbiano conseguito il diploma o l'attestato di abilitazione in base alle norme precedentemente in vigore.

I Collegi provinciali degli esercenti l'attività ausiliaria sanitaria di odontotecnico sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai Collegi provinciali degli odontotecnici ed alla Federazione nazionale, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

Se il numero degli odontotecnici residenti nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, il Ministro della sanità, su proposta del Medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizioni due o più province finitime, designandone la sede.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

Chiunque esercita l'arte di odontotecnico in violazione della norma del primo comma dell'articolo 14, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 18.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

##### Art. 19.

Le scuole attualmente esistenti, istituite presso enti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, possono essere riconosciute, seguendo quindi a funzionare, purchè per quanto riguarda i nuovi corsi da istituirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, si adeguino alle norme da questa previste in ordine alle condizioni di ammissione alle scuole, alla durata del corso di studio, agli orari e programmi d'insegnamento, nonchè alle disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

A tal fine esse dovranno richiedere apposita autorizzazione per l'istituzione dei nuovi corsi e l'approvazione del regolamento scolastico al Ministero della sanità che provvederà con le forme stabilite dall'articolo 3.

Le scuole suddette che non adempiano alle prescrizioni indicate nei precedenti commi, non potranno istituire nuovi corsi di studio e cesseranno di funzionare al termine dell'ultimo corso di studio già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

##### Art. 20.

Il possesso della cittadinanza di uno degli altri Paesi membri della Comunità economica europea è equiparato al possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio professionale ed in particolare ai fini dell'iscrizione negli Albi dei Collegi provinciali di cui agli articoli 13 e 17 della presente legge, a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 18.

*Identico.*

##### Art. 19.

Le scuole attualmente esistenti, istituite presso enti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, possono essere riconosciute, seguendo quindi a funzionare, purchè per quanto riguarda i nuovi corsi da istituirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge si adeguino alle norme da questa previste in ordine alle condizioni di ammissione alle scuole, alla durata del corso di studio, agli orari e programmi d'insegnamento, nonchè alle disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico.

A tal fine esse dovranno richiedere apposita autorizzazione per l'istituzione dei nuovi corsi e l'approvazione del regolamento scolastico e dei programmi scolastici al Ministero della sanità che, di concerto col Ministero della pubblica istruzione, provvederà con le forme stabilite dall'articolo 3.

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

parità di condizioni con i cittadini italiani, purchè muniti del diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 10.

**Art. 21.**

Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammessi al quarto anno di corso coloro che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e superato un apposito esame di idoneità, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

L'esame di idoneità è bandito dal Ministro della sanità in sede regionale entro un anno dalla data del decreto che stabilisce i relativi programmi.

La Commissione giudicatrice è composta da:

- a) un ispettore generale medico del Ministero della sanità, presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un direttore di clinica universitaria o un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'Ordine dei medici della provincia;
- d) un direttore di scuola per odontotecnici;
- e) un docente di materia obbligatoria del corso di studi;
- f) un odontotecnico designato dal Collegio provinciale di cui al precedente articolo 17.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 20.**

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente l'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico, da almeno 4 anni in cliniche universitarie o presso amministrazioni ospedaliere od enti pubblici in genere, ovvero da almeno 6 anni in laboratori privati, saranno ammessi, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere le stesse prove di esame teoriche e pratiche, previste dal precedente articolo 7 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

La certificazione necessaria per comprovare il servizio prestato sarà precisata nel regolamento di cui all'articolo 18 della presente legge.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**



(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 22.

All'onere derivante dal funzionamento delle Commissioni previste dalla presente legge, calcolato in lire venti milioni annui, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 1210 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1965, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni.

Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

*Identico.*

Art. 22.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE**

**D'iniziativa dei senatori Angelini Cesare, Valsecchi e Torelli: « Disciplina dell'attività professionale degli odontotecnici » (n. 679)**

**Art. 1.**

Sono costituiti i Collegi provinciali degli odontotecnici, i relativi Albi professionali, la Federazione nazionale dei Collegi degli odontotecnici.

Debbono essere iscritti nei suddetti Collegi gli abilitati all'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, ai fini dell'esercizio della professione.

Le norme relative alla costituzione ed al funzionamento degli organi previsti dal presente articolo, saranno determinate in apposito Regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

Gli odontotecnici in possesso dei diplomi e degli attestati di abilitazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, sono autorizzati sotto il controllo del medico chirurgo a compiere sul paziente tutti gli atti di carattere tecnico indispensabili alla esecuzione della protesi dentaria, inerenti alla loro qualifica di ausiliari sanitari.

**Art. 3.**

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con i precedenti articoli.

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

**D'iniziativa dei senatori Maccarrone, Casse-  
se, Minella Molinari Angiola, Scotti, Simo-  
nucci, Tomasucci, Zanardi, Adamoli, Boc-  
cassi, Caponi, Vidali e Brambilla: « Nuova  
disciplina delle professioni e delle arti ausi-  
liarie della professione medica nel campo  
dell'odontoiatria » (n. 815)**

**Art. 1.**

E istituita la professione ausiliaria sani-  
taria dell'odontoprotesista.

Sono istituiti a norma del decreto legi-  
slativo del Capo provvisorio dello Stato 15  
settembre 1946, n. 2333 gli Albi e i Collegi  
professionali degli odontoprotesisti.

**Art. 2.**

Gli odontoprotesisti sono autorizzati a ri-  
levare impronte, a progettare e costruire  
protesi dentarie, nonchè ad applicarle di-  
rettamente nella bocca del paziente.

Ad essi è vietato di praticare, anche alla  
presenza e in concorso del medico, atti di  
chirurgia e terapia conservativa orale.

**Art. 3.**

Gli odontoprotesisti esercitano la profes-  
sione negli appositi studi, che sono sottopo-  
sti all'autorizzazione del Medico provincia-  
le competente per territorio.

L'autorizzazione ha la durata di cinque  
anni e viene rilasciata su richiesta degli in-  
teressati in possesso dei requisiti di cui al-  
la presente legge, previo accertamento del-  
l'idoneità dei locali, delle attrezzature e del-  
l'organizzazione, per l'esercizio esclusivo  
dell'odontoprotesi.

L'autorizzazione può essere revocata in  
qualsiasi momento su decisione dell'autori-  
tà sanitaria competente.

**Art. 4.**

L'arte ausiliaria della odontotecnica è  
esercitata dagli odontotecnici, in possesso  
dei requisiti di cui alla presente legge, in  
laboratori autonomi o presso gli ambulatori  
specialistici, gli istituti privati e i reparti  
ospedalieri diretti da odontoiatri o presso  
gli studi professionali degli odontoprote-  
sisti.

I laboratori odontotecnici autonomi sono  
sottoposti ad autorizzazione dell'Ufficio sa-  
nitario competente per territorio.

L'autorizzazione ha la durata di cinque  
anni e viene rilasciata, su richiesta degli  
interessati in possesso dei requisiti pre-  
scritti, previo accertamento dell'idoneità dei  
locali, delle attrezzature e dell'organizzazio-  
ne, per l'esercizio esclusivo dell'odontotec-  
nica.

L'autorizzazione può essere revocata in  
qualsiasi momento su decisione dell'autori-  
tà sanitaria competente.

**Art. 5.**

Gli odontotecnici che lavorano alle dipen-  
denze degli odontoiatri negli ambulatori,  
istituti di cura e ospedali, sono autorizzati,  
sotto il controllo e la responsabilità del  
medico, a prestare la propria assistenza  
tecnica al medico-chirurgo, compiendo sul  
paziente il cui cavo orale, è stato in prece-  
denza preparato, tutti gli atti di carattere  
tecnico indispensabili alla progettazione e  
all'esecuzione della protesi dentaria.

**Art. 6.**

Ad iniziativa del Ministero della sanità,  
di concerto con il Ministero della pubblica  
istruzione, sono istituiti entro un anno in  
tutti i capoluoghi di regione, e, successiva-  
mente, nelle altre Provincie che potranno  
essere indicate dal Consiglio superiore di  
sanità, appositi corsi teorici e pratici per  
il rilascio della licenza per l'esercizio del-  
l'arte ausiliaria dell'odontotecnico.

I corsi hanno la durata di cinque anni e  
debbono tenersi presso scuole idonee e sul-

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri*)

la base di programmi nazionali, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità, sentite le organizzazioni delle categorie interessate.

#### Art. 7.

Ai corsi di cui all'articolo precedente possono iscriversi tutti coloro che abbiano superato l'obbligo scolastico e dimostrino di lavorare in qualità di allievi presso i laboratori di odontotecnica autonomi o annessi agli ambulatori, agli istituti e reparti ospedalieri diretti da odontoiatri o agli studi degli odontoprotesisti.

#### Art. 8.

Ad iniziativa del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione sono istituiti presso scuole idonee e sulla base di programmi nazionali, corsi della durata di due anni per il rilascio, previo esame finale, del diploma di odontoprotesista.

I programmi dei corsi sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità, sentite le categorie interessate.

#### Art. 9.

Ai corsi di cui all'articolo precedente sono ammessi esclusivamente gli odontotecnici licenziati dalle scuole di cui all'articolo 6.

#### Art. 10.

L'abilitazione all'esercizio della professione ausiliaria dell'odontoprotesista è conseguita dai diplomati delle scuole di cui all'articolo 8 che abbiano frequentato assiduamente, per almeno sei mesi, una clinica odontoiatrica o un primariato ospedaliero della specialità e che abbiano superato ap-

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri*)

positi esami di Stato da tenersi annualmente entro l'anno successivo alla chiusura dei corsi scolastici, con le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità.

#### Art. 11.

L'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico è conseguita mediante la registrazione della licenza, conseguita al termine della frequenza dei corsi di cui all'articolo 10, presso l'Ufficio sanitario comunale.

#### Art. 12.

Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità è autorizzato ad emanare norme per stabilire i requisiti indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4.

#### Art. 13.

Il Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità emanerà le disposizioni necessarie per la trasformazione delle scuole esistenti per il rilascio della licenza di odontotecnico, a partire dall'anno successivo dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 14.

Gli allievi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritti e frequentano l'ultimo corso delle scuole di odontotecnica istituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, completeranno gli studi e conseguiranno la licenza secondo le disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri*)

Art. 15.

Tutti coloro che potranno dimostrare di avere esercitato, notoriamente e pubblicamente, nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'arte dell'odontotecnica, possono essere ammessi a frequentare speciali corsi per adulti della durata di tre anni, per conseguire, previo esame finale, la licenza di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica.

L'iscrizione ai corsi è consentita, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, a tutti coloro che, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle scuole di cui all'articolo 6 ed abbiano compiuto il 21° anno di età.

Art. 16.

Gli odontotecnici, già regolarmente abilitati all'esercizio dell'arte, ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifi-

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Maccarrone ed altri*)

cazioni, che esercitano pubblicamente e personalmente da almeno 15 anni, sono ammessi a frequentare, nei due anni scolastici successivi all'entrata in vigore della presente legge, il secondo corso delle scuole di cui all'articolo 8 per il conseguimento del diploma di odontoprotesista.

Art. 17.

Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante un apposito stanziamento da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione al momento dell'approvazione del bilancio dello Stato e da fronteggiare con una riduzione di pari importo del fondo globale iscritto in bilancio per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni che contrastano con la presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE****D'iniziativa dei senatori Indelli, Pignatelli e De Michele: « Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico » (n. 1463)****Art. 1.**

La formazione professionale degli odontotecnici e l'accertamento del titolo di abilitazione è affidata al Ministero della pubblica istruzione.

L'esercizio delle attività di odontotecnico è soggetto a vigilanza del Ministero della sanità.

**Art. 2.**

Chiunque intenda esercitare l'arte dell'odontotecnico dev'essere munito di diploma, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte medesima.

**Art. 3.**

L'istituzione delle scuole per odontotecnici è autorizzata con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello della sanità.

Nelle stesse forme vengono approvati i regolamenti delle scuole stesse.

Le scuole per odontotecnici provvedono alla preparazione di personale specializzato per la costruzione in laboratorio di apparecchi di protesi dentaria mediante un programma di lezioni teorico-pratiche.

**Art. 4.**

Le scuole per odontotecnici possono essere istituite presso gli Istituti professionali.

Gli Istituti predetti possono essere autorizzati ad istituire le scuole quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico-manuale di laboratorio degli allievi.

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Indelli ed altri*)

**Art. 5.**

Il corso di studio per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte di odontotecnico ha la durata di 4 anni.

Alla fine di ogni anno scolastico gli allievi passeranno all'anno successivo per scrutinio ed esami distinti in due sessioni.

L'allievo non potrà ripetere ogni singola classe per più di due anni.

Con apposito regolamento ogni scuola determinerà le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

I rispettivi regolamenti devono ottenere l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Alla fine del quarto anno, per conseguire il diploma, gli allievi saranno sottoposti ad un esame finale dinanzi ad una Commissione esaminatrice nominata dal Ministero della pubblica istruzione e così composta:

a) il direttore della scuola per odontotecnici che esercita la funzione di Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, che esercita le funzioni di Segretario;

d) due insegnanti della scuola.

**Art. 6.**

La direzione della scuola è affidata al Presidente dell'Istituto professionale.

L'insegnamento dev'essere impartito da laureati nelle specifiche discipline, da medici specialisti in odontoiatria e protesi dentale, e, per la parte tecnico-manuale, da persone abilitate all'esercizio dell'arte di odontotecnico e da altro personale adeguatamente qualificato.

Spetta al Direttore della scuola la scelta di tali insegnanti.

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Indelli ed altri*)

Art. 7.

Ai candidati, che superano gli esami di cui all'articolo 5, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

Art. 8.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo 2 devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 9.

Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati, a norma di legge, all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato in odontoiatria, alcuna manovra, cruenta od incruenta, nella bocca del paziente, sano o ammalato.

Art. 10.

Per aprire un laboratorio di odontotecnica gli interessati devono depositare presso il medico provinciale il diploma.

Il medico provinciale conserverà un albo di tutti gli odontotecnici esercenti nella propria provincia.

Art. 11.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico è soggetto alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita dalla tabella A) n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Indelli ed altri*)

Art. 12.

È vietato a tutti coloro che esercitano l'arte ausiliaria di odontotecnico di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione dell'arte che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa letterale riproduzione di quelli usati nella presente legge.

È ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni, che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto dell'attività cui i medesimi sono autorizzati, in forza della presente legge.

I colpevoli saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato di maggiore gravità, ai sensi dell'articolo 498 del Codice penale.

Art. 13.

Chiunque esercita l'arte dell'odontotecnico in violazione della norma del primo comma dell'articolo 12, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000.

Il medico provinciale, indipendentemente da procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte di odontotecnico, può disporre la chiusura del locale, nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

Art. 15.

Le scuole attualmente esistenti anche se istituite presso Enti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, possono essere riconosciute, seguitando quindi a funzionare, purchè, per quanto riguarda i nuovi corsi da

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Indelli ed altri*)

istituirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, si adeguino alle norme da questa previste in ordine alle condizioni di ammissione alle scuole, alla durata del corso di studio, agli orari e programmi di insegnamento, nonché alle disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

A tal fine esse dovranno richiedere apposita autorizzazione per la istituzione dei nuovi corsi e l'approvazione del regolamento scolastico al Ministero della pubblica

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Indelli ed altri*)

istruzione che provvederà con le forme stabilite dall'articolo 3.

Le scuole suddette, che non adempiano alle prescrizioni indicate nei precedenti commi, non potranno istituire nuovi corsi di studio e cesseranno di funzionare al termine dell'ultimo corso di studio già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.



**DISEGNO DI LEGGE**

**D'iniziativa dei senatori Bonaldi, D'Errico, Rotta, Chiariello e Rovere: « Disciplina dell'attività dell'odontotecnico » (n. 1524)**

**Art. 1.**

La qualifica di odontotecnico spetta esclusivamente a coloro che, previa frequenza delle scuole di cui al successivo articolo 2, abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio dell'arte di odontotecnico.

**Art. 2.**

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello della sanità, è autorizzato ad istituire con proprio decreto scuole professionali di Stato per odontotecnici e ad approvare nelle medesime forme i regolamenti delle scuole stesse.

Le scuole per odontotecnici possono essere istituite anche presso gli istituti professionali di Stato già esistenti quando i medesimi dispongono delle attrezzature necessarie per il tirocinio tecnico-manuale di laboratorio degli allievi odontotecnici.

Tali scuole provvedono alla preparazione di personale specializzato per la costruzione in laboratorio di apparecchi di protesi dentaria mediante un programma di lezioni teorico-pratiche.

**Art. 3.**

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello della sanità, approva i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.

**Art. 4.**

La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma per l'esercizio dell'arte di odontotecnico è di quattro anni scolastici.

Possono essere istituiti anche corsi di studio serali della durata di cinque anni, nei quali viene svolto soltanto il programma di lezioni teoriche. Sono ammessi a partecipare a tali corsi di studio serali coloro che frequentano, nelle ore diurne, laboratori odontotecnici appositamente autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione.

Alla fine di ogni anno scolastico gli allievi sono promossi all'anno successivo previo giudizio di idoneità. L'allievo non può ripetere ogni singola classe per più di due anni.

Al termine del corso di studio gli allievi sono tenuti a superare un esame finale per il conseguimento del diploma per l'esercizio dell'arte dell'odontotecnico.

**Art. 5.**

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello della sanità, nomina annualmente per ciascuna provincia la Commissione che deve esaminare gli allievi che hanno terminato i corsi di studio delle scuole per odontotecnici.

Tale Commissione è formata:

1) dal direttore della scuola per odontotecnici che esercita le funzioni di Presidente;

2) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

3) da un rappresentante del Ministero della sanità;

4) da un insegnante della scuola per le materie dell'ultimo anno di corso;

5) da un insegnante della scuola per le materie degli anni precedenti;

6) da un medico specialista in odontoiatria e protesi dentaria, designato dall'Ordine dei medici della provincia;

7) da un odontotecnico di provata competenza designato dal Collegio provinciale degli odontotecnici.

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri*)

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero della pubblica istruzione e sono riferite al numero degli allievi presentatisi agli esami.

Quando il numero degli allievi di una provincia è esiguo, il Ministro della pubblica istruzione può incaricare la stessa Commissione di esaminare allievi di scuole per odontotecnici di altre Province.

La sede e la data d'inizio delle prove di esame sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione nel provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice.

#### Art. 6.

Sono ammessi a frequentare il primo anno di corso della scuola per odontotecnici i cittadini italiani che sono in possesso del diploma di scuola media di primo grado.

#### Art. 7.

Quando la scuola per odontotecnici è istituita presso istituti professionali di Stato già esistenti, la direzione della medesima è affidata al Preside dell'Istituto professionale.

Quando la scuola non è incorporata in uno degli Istituti professionali di Stato già esistenti, la direzione della medesima è affidata dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, a funzionari di ruolo della Pubblica istruzione, particolarmente idonei a ricoprire l'incarico.

#### Art. 8.

Nelle scuole per odontotecnici l'insegnamento teorico-pratico è impartito da personale laureato competente nelle specifiche discipline che vengono insegnate nelle scuole stesse.

L'insegnamento pratico è affidato ad odontotecnici di comprovata competenza, muniti di diploma per l'esercizio dell'arte

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri*)

dell'odontotecnico di cui alla presente legge o della speciale licenza di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1264.

#### Art. 9.

Gli odontotecnici sono autorizzati a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dagli odontoiatri laureati in medicina e chirurgia e da quelli iscritti negli albi aggiunti degli Ordini dei medici ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

Gli odontotecnici, comunque, non possono compiere alcuna manovra cruenta od incruenta nella bocca del paziente sana od ammalata.

Quando gli odontoiatri di cui al primo comma del presente articolo lo richiedano, l'odontotecnico può prestare loro la sua opera durante le prove da essi eseguite per l'articolazione e l'applicazione della protesi dentaria.

#### Art. 10.

L'esercizio dell'arte di odontotecnico è subordinato all'iscrizione all'Albo del Collegio provinciale di cui al successivo comma.

In ogni provincia è costituito il Collegio degli esercenti l'arte di odontotecnico che sono muniti del diploma di cui alla presente legge o della speciale licenza di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1264.

I Collegi provinciali degli odontotecnici sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

#### Art. 11.

Al Collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'Albo del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri*)

b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza del Collegio;

c) designare i rappresentanti del Collegio presso Commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare il Collegio;

f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli odontotecnici iscritti nell'Albo, salvo in ogni caso le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

g) interpersi, se richiesto, nelle controversie fra odontotecnico e odontotecnico o fra odontotecnico e odontoiatra o enti a favore dei quali l'odontotecnico abbia prestato o presti la propria opera, per ragioni di spese, di tariffe e per altre questioni inerenti all'esercizio dell'arte di odontotecnico, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere nelle controversie stesse.

#### Art. 12.

Alla Federazione nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'attività di odontotecnico;

b) coordinare e promuovere l'attività dei collegi provinciali;

c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera

d) dell'articolo 11 della presente legge;

d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni di carattere interprovinciale o nazionale;

e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nella attuazione dei

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri*)

provvedimenti che comunque possono interessare i Collegi provinciali;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'articolo 11 della presente legge;

g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei consigli direttivi dei Collegi provinciali.

#### Art. 13.

Coloro che esercitano l'arte di odontotecnico in violazione della norma di cui al primo comma dell'articolo 10 della presente legge sono puniti con la multa fino a lire 50.000 che in caso di recidiva può essere aumentata fino a lire 100.000.

#### Art. 14.

È vietato a tutti coloro che esercitano l'arte di odontotecnico di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione dell'arte che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa letterale riproduzione di quelli usati nella presente legge.

È ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto dell'attività che i medesimi possono svolgere ai sensi della presente legge.

Coloro che non osservano le disposizioni di cui ai commi precedenti sono puniti con la multa fino a lire 50.000 che in caso di recidiva può essere aumentata fino a lire 100.000.

#### Art. 15.

La tariffa minima nazionale per le prestazioni odontotecniche è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per il tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri*)

parere della Federazione nazionale dei Collegi professionali degli odontotecnici e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Art. 16.

Le scuole per odontotecnici attualmente esistenti possono essere autorizzate, su loro richiesta, dal Ministro della pubblica istruzione a seguitare a funzionare purchè si adeguino, dopo l'entrata in vigore della presente legge, alle norme da questa previste in ordine alle condizioni di ammissione alle scuole, alla durata dei corsi di studio, agli orari e programmi d'insegnamento, alla scelta degli insegnanti di materie teoriche e pratiche e alle norme concernenti la Commissione esaminatrice.

Le scuole suddette che non richiederanno l'autorizzazione di cui al comma precedente non potranno istituire nuovi corsi di studio e cesseranno di funzionare al termine dell'ultimo corso di studio già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme concernenti l'istituzione ed il funzionamento dei Collegi provinciali e della Federazione na-

(Segue: *d'iniziativa dei senatori Bonaldi ed altri*)

zionale dei Collegi provinciali degli esercenti l'arte di odontotecnico sulla base delle norme previste nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro la stessa data il Governo emanerà anche il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 18.

Per il funzionamento delle Commissioni di esame previste dalla presente legge, la somma occorrente è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere annuo previsto in venti milioni di lire si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 19.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.